

Ti trovi in: [CNA Interpreta](#) / [Lavoro e contrattualistica](#) / [Contrattualistica](#) / [CCNL](#)

[Torna all'elenco](#)

24/9/2014

c.c.n.l. imprese di pulizia artigianato 18 settembre 2014 - parte economica (ctr. 933-934)

Vedi anche

[Storico](#)

Imprese

24/9/2014

c.c.n.l. imprese di pulizia artigianato 18 settembre 2014 - parte economica

In data 18 settembre 2014, tra CNA Servizi alla comunità, Confartigianato imprese di pulizia, Casartigiani, Claa e le organizzazioni sindacali di settore Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti-Uil, è stato sottoscritto il nuovo CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

Si ricorda che il precedente CCNL 1° luglio 1999, scaduto il 30 giugno 2003, era stato disdettato dalle organizzazioni sindacali in data 13 marzo 2009.

La nuova intesa sindacale ha durata triennale, sia per la parte economica che per la parte normativa, e avrà validità fino al 31 dicembre 2016.

Si riportano di seguito le novità a contenuto economico disciplinate dal recente rinnovo contrattuale, rinviando ad una successiva comunicazione gli approfondimenti relativi alle novità a carattere normativo.

AUMENTI RETRIBUTIVI E NUOVI MINIMI CONTRATTUALI

Le parti sociali hanno concordato l'erogazione di aumenti retributivi da corrispondere in più rate alle seguenti scadenze:

- 1° ottobre 2014;
- 1° gennaio 2015;
- 1° aprile 2015;
- 1° settembre 2015;
- 1° aprile 2016;
- 1° settembre 2016;
- 1° marzo 2017.

Si riportano di seguito le tabelle relative agli aumenti retributivi concordati e ai nuovi minimi contrattuali che ne derivano.

Tabella aumenti retributivi

Livello	1° ottobre 2014	1° gennaio 2015	1° aprile 2015	1° settembre 2015	1° aprile 2016	1° settembre 2016	1° marzo 2017 (*)	Totale

1	44,58	38,21	12,74	25,47	25,47	25,47	31,84	203,77
2	40,86	35,02	11,67	23,35	23,35	23,35	29,19	186,80
3S	39,61	33,95	11,32	22,63	22,63	22,63	28,29	181,05
3	38,25	32,78	10,93	21,86	21,86	21,86	27,32	174,85
4	36,16	30,99	10,33	20,66	20,66	20,66	25,83	165,29
5	35,00	30,00	10,00	20,00	20,00	20,00	25,00	160,00
6	33,72	28,90	9,63	19,27	19,27	19,27	24,08	154,13

(*) Le parti sociali precisano che l'ultima tranche di incremento non è da intendersi come anticipazione su futuri aumenti contrattuali per il successivo accordo di rinnovo.

Tabella nuovi minimi retributivi

Livello	Minimi al 30 settembre 2014	Minimi dal 1° ottobre 2014	Minimi dal 1° gennaio 2015	Minimi dal 1° aprile 2015	Minimi dal 1° settembre 2015	Minimi dal 1° aprile 2016	Minimi dal 1° settembre 2016	Minimi dal 1° marzo 2017
1	1.254,45	1.299,03	1.337,23	1.349,97	1.375,44	1.400,91	1.426,38	1.458,22
2	1.149,93	1.190,79	1.225,82	1.237,49	1.260,84	1.284,19	1.307,54	1.336,73
3S	1.114,57	1.154,18	1.188,12	1.199,44	1.222,07	1.244,70	1.267,33	1.295,62
3	1.076,39	1.114,64	1.147,42	1.158,35	1.180,21	1.202,06	1.223,92	1.251,24
4	1.017,53	1.053,69	1.084,68	1.095,01	1.115,67	1.136,33	1.156,99	1.182,82
5	984,97	1.019,97	1.049,97	1.059,97	1.079,97	1.099,97	1.119,97	1.144,97
6	948,81	982,53	1.011,42	1.021,06	1.040,32	1.059,59	1.078,85	1.102,94

Conglobamento

A decorrere dal 1° ottobre 2014 sono conglobati in un'unica voce denominata "Retribuzione tabellare" i seguenti istituti retributivi:

- paga base (o minimo tabellare);
- ex indennità di contingenza;
- elemento distinto della retribuzione (EDR), pari ad € 10,33.

Acconti su futuri aumenti contrattuali

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC), stabiliti unilateralmente, cessano di essere corrisposti

con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2014.

Qualora l'importo corrisposto a titolo di AFAC sia superiore alla tranche di incremento contrattuale del 1° ottobre 2014, lo stesso verrà assorbito fino a concorrenza e la differenza continuerà ad essere corrisposta come "superminimo ad personam assorbibile da successive tranches contrattuali".

Elemento aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.)

Si ricorda che i lavoratori dipendenti dalle imprese che non versano alla bilateralità hanno diritto ad un ulteriore elemento retributivo, non assorbibile, pari ad € 25,00 lordi mensili denominato Elemento aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.).

ELEMENTO DISTINTO E AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE

Ai lavoratori in forza alla data del 18 settembre 2014 spetta un importo mensile a titolo di "Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (E.D.A.R.)".

L'elemento economico, pari ad euro 5,00 mensili, deve essere corrisposto per 30 mesi consecutivi a decorrere dal 1° ottobre 2014 (importo totale pari ad euro 150,00). Tale importo mensile non è frazionabile su base oraria.

Part-time

-

Ai lavoratori con contratto part-time l'importo dell'E.D.A.R. deve essere riconosciuto con criteri di proporzionalità, con riferimento allo specifico tempo di lavoro.

Lavoratori apprendisti

Ai lavoratori apprendisti l'elemento economico spetta in funzione delle percentuali di trattamento economico in atto nei relativi semestri.

Cessazione del rapporto di lavoro

-

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro compreso i cambi di gestione di un appalto, l'importo (o la parte residua dello stesso) deve essere liquidato in unica soluzione, unitamente alle altre competenze all'atto di liquidazione delle stesse.

Esempio

Lavoratore assunto il 1° agosto 2014 che si dimette il 2 novembre 2014.

Con la retribuzione del mese di ottobre 2014 al lavoratore spettano 5,00 euro mensili a titolo di E.D.A.R..

Con la retribuzione del mese di novembre 2014 il datore di lavoro deve liquidare, unitamente alle altre competenze, un importo a titolo di E.D.A.R. pari a 145,00 euro.

-

Incidenza sugli istituti retributivi

L'E.D.A.R. non è utile agli effetti del computo di alcun istituto legale o contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.

Ne consegue che tale importo riconosciuto mensilmente deve essere riportato nel "corpo del

cedolino".

-

INDENNITA' SPECIALE

A decorrere dal 1° ottobre 2014 è prevista l'erogazione di un'indennità speciale da corrispondere mensilmente ai lavoratori che non sarà considerata utile ai fini della 13ma mensilità.

Gli importi si differenziano in funzione del livello di inquadramento.

Livello	Importo
1	121,55
2	103,58
3S	99,86
3	91,81
4	83,73
5	78,17
6	71,97

In caso di rapporto di lavoro part-time l'indennità speciale deve essere riproporzionata all'orario di lavoro effettivamente prestato.

Tale indennità va corrisposta anche in caso di assenze dal lavoro per ferie ed entra nella base di calcolo per il trattamento di malattia e infortunio.

Riferimento: CCNL 18 settembre 2014 CNA Servizi alla comunità, Confartigianato imprese di pulizia, Casartigiani, Claii, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Ultrasporti-Uil